

Allegato "C" alla deliberazione consiliare n. 71 del 19 maggio 2008

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

Art. 1 Oggetto

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l'erogazione di interventi di sostegno economico a carico dell'Amministrazione comunale, di seguito denominata Comune, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di anziani e disabili.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.

Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da eventualmente erogare a ciascun richiedente, il regolamento provvede:

- alla definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del beneficiario;
- all'individuazione dei soggetti in grado di concorrere alla copertura della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'ISEE, quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso di cui necessita;
- 2) assicurare il sostegno economico alle persone anziane e disabili che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta;
- 3) determinare l'entità dell'intervento di sostegno economico a carico del Comune mediante una valutazione, con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), della capacità economica della rete familiare interessata;

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di natura economica, di cui all'art. 1, gli anziani e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

La collocazione in una struttura protetta, che ha la finalità di fornire al cittadino interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria in forma residenziale, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia, deve avvenire presso strutture residenziali di tipo sociale e sociosanitarie, siano esse ubicate nel Comune di Rapallo o anche in altri Comuni.

L'intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture autorizzate dalla Regione.

Destinatari dell'intervento economico sono gli anziani e i disabili in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Rapallo;
- residenza anagrafica nel Comune di Rapallo prima del ricovero (ultima residenza anagrafica, art. 6, comma 4, L. 328/2000);
- dimora nel Comune di Rapallo nel caso di richiesta di interventi non differibili (art. 4, commi 14 e 81, L.R. 1/2000; art. 2, L. 328/2000) con richiesta di corresponsione del costo dell'intervento al Comune di ultima residenza anagrafica dell'utente .

Art. 4 Requisiti d'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- a) Il beneficiario deve essere cittadino italiano e nel rispetto degli accordi internazionali, e nei limiti delle Leggi nazionali e regionali, ovvero cittadino comunitario nonché straniero, individuato ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 246.
- b) Il beneficiario deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art. 6, non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.
- c) c) Il beneficiario non deve essere proprietario di beni immobili a meno che costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento o titolare di altro diritto reale su immobile; alla medesima condizione è assimilata la vendita d'immobili a parenti e/o donazioni effettuate nell'ultimo triennio.
- d) il beneficiario non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia definita con provvedimento della Giunta Municipale.
- e) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti dal successivo art. 7

Il Comune si riserva di intervenire nei confronti di persone per cui è necessario un intervento urgente di aiuto, anche in possesso di beni immobili, in deroga al comma b) del presente articolo, avvalendosi eventualmente della facoltà di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di Legge.

Art. 5 Diritto alla quota per spese personali

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo sanitario-assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 25% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS, inclusa la tredicesima mensilità. In casi particolari, idoneamente documentate, la precitata quota può essere rideterminata tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità delle risorse a bilancio.

Art. 6 Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fermo

restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 5.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

- 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- 2) trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità
 - rendite INAIL-INPS o di altro ente
 - pensioni per ciechi e per sordomuti
 - pensione e/o assegno sociale
 - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificati di deposito;
- BOT, CCT, altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc.

In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota, come definita al precedente art. 4, lett. d).

C. Beni immobili

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso al l'intervento comunale di cui al presente regolamento, nel caso previsto all'art. 4, lett. B), al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Rapallo valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Rapallo, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

Art. 7

Criteria per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della determinazione dell'intervento economico comunale

I nuclei familiari, così come definiti dal Decreto Legislativo n 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dei figli legittimi, naturali, adottivi, dei genitori, dei fratelli, e delle sorelle, dei nipoti di assistiti anziani non autosufficienti o in situazione di handicap grave, ospiti di strutture residenziali, sono chiamati ad intervenire solidamente in concorso dei loro parenti ed affini per la copertura di oneri economici delle strutture residenziali in cui si trovano gli assistiti.

Se la richiesta di contributo giunge all'Ufficio quando il ricovero è già in atto i familiari sono tenuti a dimostrare l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel proprio ambito familiare, nonché di aver sostenuto per un periodo di tempo la spesa utilizzando le risorse economiche proprie del ricoverato.

Il Comune, titolare delle funzioni assistenziali, ha il compito di informare gli interessati in ordine a tale obbligo solidale di intervento. Spetta al Comune effettuare le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari come identificati ai sensi della normativa sull'Indicatore della situazione economica equivalente chiamati ad intervenire in favore degli assistiti ospiti delle strutture residenziali.

Per la valutazione della situazione economica dei parenti tenuti alla compartecipazione, sono presi in ordine i seguenti nuclei familiari:

per l'anziano:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato, della nuora e del genero vedovi.

Il Comune può non tener conto, nella determinazione dell'eventuale sostegno economico, della quota di retta che potrebbe essere sostenuta dai nuclei familiari definiti al punto c), ove questi garantiscano, in accordo con il Servizio Integrato, di seguito denominato Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile. Tale intervento dovrà essere opportunamente documentato e a titolo esemplificativo si indicano: ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc.

per il disabile:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli;
- b) il nucleo familiare dei genitori composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei fratelli composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Il Comune può non tener conto, nella determinazione dell'eventuale sostegno economico, della quota di retta che potrebbe essere sostenuta dai nuclei familiari definiti al punto c), ove questi garantiscano, in accordo con il Servizio Integrato, di seguito denominato Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile. Tale intervento dovrà essere opportunamente documentato e a titolo esemplificativo si indicano: ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.

Nel caso in cui il ricoverando conviva con i parenti tenuti per legge agli alimenti il calcolo ISEE di questi ultimi sarà effettuato escludendo i redditi e la persona del ricoverando

La quota annua di partecipazione dei parenti alla spesa (da suddividersi mensilmente) viene determinata e differenziata in base alle condizioni economiche definite dall' ISEE .

Annualmente la Giunta Comunale fisserà:

- le soglie ISEE in base alle quali sono determinate le quote di compartecipazione dei parenti tenuti per legge agli alimenti;
- le quote di compartecipazione al costo dell'inserimento residenziale.

Qualora esista più di un parente obbligato, chiamato ad intervenire solidalmente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine: a) figli legittimi, naturali o adottivi, b) genitori;c) fratelli e sorelle; d) nipoti. Se le persone in grado anteriore non sono in grado di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'intervento viene posto in tutto o in parte a carico delle persone seguenti nell'ordine sopraindividuato.

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, il nucleo familiare viene invitato a provvedere alla sua presentazione nei termini previsti dalle comunicazioni , effettuate con i mezzi consentiti dalla Legge e presso l'ultimo domicilio conosciuto. Qualora non si provveda a quanto richiesto la domanda viene esclusa. .

L'esclusione di uno o più dei predetti familiari alla compartecipazione della retta deve essere motivata da apposita istruttoria della assistente sociale,e sottoposta alla valutazione della commissione tecnica di cui all'art. 8.

Art. 8

Commissione tecnica

La Commissione tecnica ha il compito di valutare le situazioni particolari per le quali il responsabile del procedimento che ha in carico il caso richiede una esamina nonché una valutazione sulla cui base sarà predisposto l'intervento di inserimento. La decisione deve essere comunque formalizzata dal responsabile del Servizio.

La Commissione è composta dal Coordinatore di ATS, da una assistente sociale del servizio anziani , da una assistente sociale del servizio adulti/disabili.

Art. 9

Richiesta di intervento e istruttoria della domanda

La richiesta di intervento economico relativa all' inserimento dell'utente in struttura deve essere presentata al Servizio Sociale, dall'anziano o dal disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, da soggetti obbligati per Legge.

La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall'interessato ovvero da colui che esercita la tutela o l'Amministrazione di sostegno e/o dai soggetti obbligati ai sensi di Legge.

Il fascicolo deve essere corredato :

- 1) dalle attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili del beneficiario, idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art. 6;
- 2) dalla valutazione del bisogno sociosanitario attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- 3) copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- 4) dalla autorizzazione del beneficiario al Comune a richiedere informazioni presso istituti di credito, Poste Italiane, società finanziarie sui rapporti intrattenuti con detti enti e, in generale, sul suo patrimonio.

La documentazione che presentasse imperfezioni formali può essere regolarizzata. Gli interessati vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione effettuata con i mezzi consentiti dalla Legge presso l'ultimo domicilio consentito. Qualora non si provveda la domanda viene esclusa.

Il Servizio Sociale effettua una valutazione della documentazione presentata, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) età del richiedente;
- b) condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza;
- c) presenza/assenza di familiari o care-givers significativi;
- d) livello delle relazioni sociali rispetto al quartiere di residenza;
- e) la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'art. 4.

Effettuata la valutazione da parte del Servizio Sociale di cui sopra, previa convocazione del beneficiario o di un familiare di riferimento o di un care-givers significativo, la struttura comunale preposta determina l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti all'art. 6.

Successivamente, la medesima struttura comunale procede alla valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno, secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 10

Tempi di conclusione del procedimento

Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Il Responsabile, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Art. 11

Calcolo dell'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente art. 7, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

Art. 12

Revisione dell'intervento economico

L'intervento economico a carico del Comune di Rapallo è soggetto di norma a revisione annuale (anno solare), ovvero qualora si verifichi un aggiornamento della situazione su

istanza degli interessati o si rilevi d'ufficio la modificazione dei requisiti, come definiti dal presente regolamento.

Nel primo quadrimestre di ogni anno l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca, con le azioni conseguenti.

Art. 13 **Recupero crediti**

Il Comune in caso di inadempienza all'obbligo di contribuire, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Le somme corrisposte per gli interventi di sostegno possono essere recuperate dal Comune al verificarsi del mutamento delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari e/o dei familiari.

L'erogazione di interventi economici in esecuzione del presente regolamento non costituisce rinuncia, per il Comune, ad esperire le azioni di rivalsa consentite dalla legge nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti.

Il donatario è tenuto, ai sensi degli artt. 437 e 438 del C.C., al pagamento della quota residua con le modalità previste dal Codice Civile.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, in materia anche futura, come in tema di donazioni, di liberalità e di rivalsa.

Art. 14 **Trattamento dati**

Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del DLgs 196/03 per le sole finalità relative a quanto contenuto nel presente Regolamento.